

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO****IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

e

COORDINATORE DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO E RHO

- Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19*”;
- visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 dell'8 marzo 2020);
- visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020);
- visto il DPCM 8 marzo 2020, che tra l'altro limita li spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;
- vista la Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia;
- letta la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020);
- richiamato il proprio provvedimento n. 41/20 con il quale si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 22 marzo, con le eccezioni previste nell'art. 2, comma 2, lettera g del D.L. n. 11/2020;
- richiamati altresì i criteri e le disposizioni assunte in merito all'impiego del personale amministrativo di cui alla nota di servizio della Dirigenza del 12 marzo 2020;
- premesso che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:
 1. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*
 2. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (omissis)*
 3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:*
 - 1) *cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio*

o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,

procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

d) procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) (omissis).

- rilevato che il citato art. 83, oltre ad introdurre un differimento del termine delle udienze e una sospensione dei termini processuali dal 22 marzo al 16 aprile p.v., introduce alcune significative modifiche di disciplina e degli adeguamenti rispetto a quanto previsto con il D.L. n. 11/2020, che appare opportuno evidenziare; infatti:

- al comma 2 dell'art. 83 è fatto riferimento a tutti i procedimenti civili e penali e non più come nell'art. 1 D.L. n. 11/2020 a quelli "pendenti", così escludendosi qualsiasi dubbio interpretativo, di tal che è resa evidente la totalizzante portata che la sospensione ivi prevista manifesta, quindi riferibile a tutti i procedimenti civili e penali affermandosi esplicitamente la sospensione oltre i confini della "pendenza" del procedimento; sono, quindi, impedito letture limitative (esempio iscrizioni a ruolo non telematiche, dopo la notifica dell'atto di citazione in data antecedente alla

sospensione, proposizione di impugnazione di sentenze con termine scadente nel periodo di sospensione) e ciò in rispondenza all'esigenza di sospendere tutte le attività processuali per ridurre al minimo forme di contatto personale e per neutralizzare ogni effetto derivante dal differimento delle attività processuali;

- il comma 2, inoltre, esplicita che, ferme le eccezioni previste (comma 3), la sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguardo a tutti i termini procedurali (quindi, non vi è eccezione, anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali);
 - disciplina i problemi interpretativi connessi al computo dei termini "a ritroso", optando per un meccanismo che – in linea generale – richiama quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile;
 - riformula la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale ed esplicita che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 6, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato;
 - fondamentali sono i commi 13, 14 e 15, che prevedono deroghe al meccanismo di notifica e comunicazione previsto ordinariamente dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli Uffici di comunicare alle parti processuali le date delle udienze fissate in ragione del rinvio *ex lege* o comunque in dipendenza dei provvedimenti emergenziali adottati (di rilievo particolare è la notifica presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema);
 - è introdotta, altresì, previsione (comma 20) per la sospensione dei termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché di risoluzione stragiudiziale delle controversie, sempre con riguardo al periodo di sospensione dell'attività giudiziaria disposto per l'emergenza epidemiologica;
- rilevato, inoltre, che il comma 5 della disposizione prevede che, già nel periodo di sospensione, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h);
 - rilevato che - ancorchè non sia attuale la necessità di adottare il complessivo provvedimento, stante il termine formalmente differito al 16 aprile e, comunque, l'opportunità di procedere monitorata la situazione, sempre in evoluzione, nei prossimi giorni - appare utile anticipare alcune linee guida organizzative, preparatorie dell'attività che attende il Tribunale (e gli Uffici del giudice di pace) nel prossimo periodo;

dispone

1) sino al 15 aprile 2020 sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del giudice di pace di Milano e Rho ed esse sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, fatta eccezione per:

“cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di

provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";

2) inoltre, salvo che per le eccezioni ora indicate, sino al 15 aprile 2020 è da intendersi sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali a prescindere dall'attuale pendenza presso gli uffici giudiziari predetti; sono sospesi, sempre sino a tale data, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

3) il Dirigente darà le necessarie indicazioni alle Cancellerie affinché la data di nuova udienza, a seguito di rinvio in virtù del D.L. n. 18/2020, sia comunicata secondo le modalità previste all'art. 83, comma 13,14 e15;

4) i presidenti di sezione sono delegati, rispettivamente per gli affari di competenza sezionale, avuto riguardo alle cause e ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, a formulare la dichiarazione di urgenza con provvedimento in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile (per le cause già iniziate resta ferma la competenza del giudice istruttore o del presidente del collegio);

5) i giudici del settore civile procederanno sin d'ora alla trattazione degli affari ritenuti urgenti facendo ricorso al meccanismo descritto dall'art. 83, comma 7, lettera h) ;

6) le udienze di convalida e di rito direttissimo sono svolte in conferenza telematica secondo i protocolli intercorsi rispettivamente il 9 marzo 2020 e il 14 marzo 2020, ferme restando le indicazioni di cui alla nota 9 marzo u.s. del presidente coordinatore Tremolada: documenti già comunicati e trasmessi ai giudici e al foro;

7) il presidente coordinatore Tremolada, in collaborazione con UDI e Magrif, proseguirà nella verifica delle possibilità di ampliamento del sistema di videoconferenza per tutti i processi di trattazione necessaria, in esito all'interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati e verificate le possibilità e disponibilità tecniche con la Dirigenza e il Cisia; tutti i giudici del settore penale sono tenuti ad implementare nei computer in uso i sistemi Teams e Skype professional, eventualmente richiedendo l'ausilio di UDI, Magrif e Cisia per le necessarie utilizzazioni per il lavoro a remoto e in teleconferenza;

8) i presidenti e i giudici delle sezioni civili provvederanno a completare l'implementazione, già avviata con soddisfacenti risultati - richiedendo se necessario l'intervento del servizio manutenzione e del Cisia - dei programmi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (Teams, Skype professional) per le video conferenze e, comunque, per l'interlocuzione a distanza, dovendosi dare avvio generalizzato, al più presto, allo svolgimento di camere di consiglio e di udienze – per le quali non sia prevista la presenza di testi e consulenti tecnici d'ufficio o altri soggetti privati – a remoto (referenti dei programmi il presidente Marangoni in collaborazione con i Magrif);

9) i presidenti di sezione e giudici, nel programmare i rinvii di udienze fissate nel periodo emergenziale (16 aprile), articoleranno essi tenuto conto dell'esigenza di riavviare nella

maniera più efficace la ripresa del lavoro ordinario, per recuperare – nei limiti delle concrete possibilità – i gravi disservizi e ritardi generati dalla sospensione dell'attività;

10) i magistrati ordinari e onorari proseguiranno l'attività lavorativa *a remoto* (redazione provvedimenti, studio ed esame fascicoli, adozione provvedimenti quali decreti ingiuntivi e, comunque, quelli privi di necessità di contraddittorio processuale), limitando la loro presenza presso la sede dell'Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indefettibili e in funzione dei turni di presenza e d'urgenza per lo svolgimento delle attività non sospese; i magistrati devono comunque garantire una loro continuativa reperibilità, anche per consentire eventuali sostituzioni e applicazioni che si rendano necessarie;

11) i Dirigenti del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace provvederanno a verificare l'operatività e la funzionalità delle misure già adottate per il soddisfacimento delle esigenze descritte in particolare nel comma 7 lettera a), b), c) dell'art. 83 e dell'art. 87, apportando, nel caso, le opportune integrazioni;

12) i Dirigenti, tenuto conto delle esigenze espresse dalla Presidenza circa i servizi giurisdizionali prioritariamente da salvaguardare e sentiti i coordinatori di settore, verificheranno l'attuale assetto organizzativo degli Uffici di cancelleria e segreteria – già articolato con forme di presidio e con una rilevante riduzione del personale presente – per verificarne la rispondenza alle indicazioni del D.L. n. 18/2020 e alla Direttiva generale DOG 16/3/2020, apportando le eventuali modifiche;

13) a parte le iniziative personali di salvaguardia della salute tramite i contatti con il medico personale e i servizi ATS, resta fermo l'obbligo, da parte di ciascun magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio da Covid-19, di segnalare alla Presidenza o alla Dirigenza l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste, di competenza del medico competente e di ATS, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro;

14) tutti i magistrati e il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, è tenuto al rispetto delle regole più volte comunicate di distanziamento;

15) l'Ufficio economato-logistica procederà – come avvenuto sinora ancorchè per disponibilità limitatissime – alla distribuzione dei presidi, quali mascherine, prioritariamente a quei settori che espongono il magistrato o il dipendente al maggior contatto con soggetti esterni;

16) le forniture telematiche in corso (computer e telecamere) saranno distribuite, sentito il Dirigente e i coordinatori di settore, i presidenti delegati Marangoni, Tremolada e il presidente della sezione GIP, per integrare i sistemi telematici destinati alle attività prioritarie e d'urgenza prefigurate e per consentire l'attuazione del "lavoro agile" e a distanza.

17) il Presidente si riserva di adottare il provvedimento organizzativo generale entro il 15 aprile p.v., acquisiti ulteriori contributi e in esito alle verifiche operative in corso.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affisso nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace, ai Dirigenti, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Milano, 18 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi

